II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 18 marzo 1975

che completa il regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(75/184/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio ha adottato il 18 marzo 1975 un regolamento che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (3);

considerando che occorre precisare le modalità particolari relative agli stanziamenti e alle spese di questo Fondo;

considerando che la realizzazione degli investimenti che saranno oggetto del contributo del predetto Fondo può effettuarsi nell'arco di più anni;

considerando che le disposizioni del presente regolamento finanziario debbono essere introdotte nel regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, è completato conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'articolo 12, paragrafo 3, è completato da un quinto trattino così formulato:

- una tabella dalla quale risulti, per il Fondo europeo di sviluppo regionale:
 - a) lo stato degli impegni e dei pagamenti al 31 dicembre dell'anno trascorso e al 1º luglio dell'anno in corso,
 - b) uno scadenzario indicativo dei pagamenti prevedibili fino al termine dell'anno in corso,
 - c) le previsioni di pagamenti per gli esercizi successivi. »

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 10. 12. 1973, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. C 8 del 31. 1. 1974, pag. 10.

⁽³⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 1º. 5. 1973, pag. 1.

Articolo 3

Il seguente titolo X bis è inserito dopo l'articolo 115:

TITOLO X bis

Disposizioni particolari applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo 115 bis

Le disposizioni dei titoli da I a VI incluso e XI del presente regolamento finanziario si applicano al Fondo europeo di sviluppo regionale, salvo deroga prevista nelle disposizioni particolari del presente titolo.

Articolo 115 ter

- 1. Il bilancio delle Comunità europee di un esercizio fa figurare a titolo del Fondo per l'esercizio in causa:
- a) gli stanziamenti d'impegno,
- b) gli stanziamenti di pagamento.
- 2. Gli stanziamenti d'impegno costituiscono il limite massimo delle spese che la Commissione è

autorizzata ad impegnare per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

Gli stanziamenti d'impegno non utilizzati al termine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti a bilancio restano disponibili per i due esercizi successivi.

3. Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso dell'esercizio in questione o in esercizi precedenti.

Articolo 115 quater

Per il Fondo valgono come impegno di spese le decisioni di concessione del contributo del Fondo, prese dalla Commissione in base alle domande presentate dagli Stati membri. »

Articolo 4

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente

R. RYAN